



Comune di Piazza al Serchio Provincia di Lucca

UFFICIO ELETTORALE

Elezioni Comunali Anno 2016

NOTA IN TEMA DI COMPOSIZIONE DELLE LISTE ELETTORALI, CONSIGLI COMUNALI E GIUNTE COMUNALI (a normativa vigente considerato quanto previsto dalla Legge 56 del 7.04.2014)

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

COME SI VOTA NEI COMUNI INFERIORI AI 15.000 ABITANTI

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. La popolazione di Piazza al Serchio, alla data del 15° Censimento della Popolazione del 2011, era di 2.458 abitanti.

Nei Comuni fino a 15.000 abitanti si vota con una sola scheda per eleggere sia il Sindaco che i Consiglieri Comunali.

Ciascun candidato alla carica di Sindaco sarà affiancato dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla carica di Consigliere.

Sulla scheda è già stampato il nome del candidato Sindaco, con accanto a ciascun candidato il contrassegno della lista che lo appoggia.

Il voto per il Sindaco e quello per il Consiglio sono uniti: votare per un candidato Sindaco significa dare una preferenza alla lista che lo appoggia.

Viene eletto Sindaco, il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare (ballottaggio) per questi ultimi la seconda domenica successiva.

Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano.

Una volta eletto il Sindaco viene anche definito il Consiglio: alla lista che appoggia il Sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

DATA ELEZIONI

Per le elezioni amministrative del 2016 e si vota il 05/06/2016 dalle ore 7,00 alle ore 23,00 **nella sola giornata di domenica.**

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE COMUNALE

Possono candidarsi gli elettori di qualsiasi comune della Repubblica (che abbiano compiuto 18 anni il giorno delle elezioni) che non si trovino in situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

I cittadini dell'Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale -la carica di Sindaco (e Vice-Sindaco) è riservata ai soli cittadini italiani- devono essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza in Italia o averne richiesta l'iscrizione entro il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il

manifesto di convocazione di comizi elettorali.

Oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione devono produrre:

a) dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) attestato non anteriore a 3 mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato Membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati a consigliere comunale non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai 3/4, con arrotondamento all'unità superiore. Quindi, per il Comune di Piazza al Serchio, a normativa vigente, considerato quanto previsto dalla Legge n. 56 del 07.04.2014, ogni lista dovrà avere un numero di candidati compreso tra 10 e 7 (oltre al candidato alla carica di Sindaco), .

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Candidatura alla carica di Sindaco, lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista. I candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco. Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di Sindaco sia a quella di Consigliere Comunale, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

Per i candidati alla carica di Consigliere Comunale che siano cittadini dell'Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere (nei comuni inferiori a 15.000 ab.) l'indicazione di 2 delegati incaricati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, a designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso l'Ufficio centrale, a dichiarare il collegamento della lista con il candidato alla carica di Sindaco. Sebbene la legge non rechi disposizione in merito, è da ritenersi che i delegati non siano da scegliere tra i candidati.

La legge non prescrive una particolare formulazione per la suddetta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge richiede.

ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEVONO ESSERE ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI:

Certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittore nelle liste elettorali del Comune

I certificati possono essere anche collettivi, ossia redatti in unico atto, e sono rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

Dichiarazioni di accettazione della candidatura

► Ciascun candidato alla carica di **SINDACO** deve dichiarare :

- di accettare la candidatura;
- il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale;
- di non avere accettato la candidatura a sindaco in altro comune;
- di non ricoprire già la carica di sindaco in altro comune;
- di non trovarsi in alcune delle condizioni previste come cause ostative dell'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000;
- di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge

► Ciascun candidato alla carica di **CONSIGLIERE** deve dichiarare :

- di accettare la candidatura;
- di non avere accettato la candidatura in altre liste dello stesso comune;
- di non ricoprire già la carica di consigliere in altro comune;

- di non trovarsi in alcune delle condizioni previste come cause ostative dell'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000;

La dichiarazione deve essere sottoscritta e la firma e' autenticata dai soggetti e nei modi su precedentemente indicati.

Ai fini dell'ammissione della lista non e' necessario che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia anteriore alla data in cui risultano autentiche le firme dei sottoscrittori (Consiglio di Stato, V sez. 15 aprile 2004, n.2152).

Chi ,nella dichiarazione di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ulteriori documenti per i candidati cittadini dell'Unione europea

I cittadini dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre inoltre i seguenti documenti:

- una dichiarazione, autenticata dai soggetti e nei modi indicati in "Autenticazioni", contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- un attestato, di data non anteriore a tre mesi, tradotto in lingua italiana, rilasciato dall'Autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che il cittadino non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
- nel caso in cui NON siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte e' stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SEGUENTI MODELLI

modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

[**MODELLO BASE DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**](#)

[**MODELLO INTEGRATIVO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**](#)

Ogni lista di candidati deve essere corredata dai certificati comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali del Comune. L'Ufficio Elettorale del Comune di Piazza al Serchio rilascerà anche certificati collettivi per ogni modello, entro ventiquattro ore dalla richiesta. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e della candidatura alla carica di Consigliere comunale

Deve essere presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato sia alla carica di Sindaco che a quella di consigliere comunale.

La dichiarazione di accettazione deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

La dichiarazione va sottoscritta, per il Comune di Piazza al Serchio, da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali o delle sezioni staccate dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia. Possono altresì procedere alle autenticazioni i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco.

Si rappresenta, tuttavia, che il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con sentenza 31 marzo 2012, n. 1889, ha stabilito che il consigliere comunale o di altro ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale e in relazione a procedure alle quali il comune o la provincia sia interessato. Di conseguenza il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale sia estraneo l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni, come in quelle per il rinnovo del consiglio di altro comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale.

Si raccomanda la massima scrupolosità nella raccolta delle sottoscrizioni.

Certificati attestanti che i presentatori (sottoscrittori) delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali

L'autenticazione della firma del candidato dovrà seguire le modalità sopra descritte. Per i candidati che si trovino all'estero l'autenticazione deve essere effettuata da una Autorità Diplomatica o Consolare italiana.

L'atto di presentazione deve essere corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione Europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

[MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SINO AI 15.000 ABITANTI](#)

[MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO AI 15.000 ABITANTI](#)

CONTRASSEGNO DI LISTA

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare su carta lucida, in due misure diverse:

- 3 modelli circoscritti da un cerchio del diametro di 10 cm (per la riproduzione sul manifesto)
- 3 modelli circoscritti da un cerchio del diametro di 3 cm (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

Si tenga presente che anche eventuali scritte facenti parte del contrassegno dovranno essere inserite nel cerchio.

E' vietato l'uso di contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa.

Deve considerarsi vietato anche l'uso dei simboli propri del Comune.

Si dovrà evitare di presentare contrassegni che siano identici o possano facilmente confondersi

con quelli di altra lista già presentata o con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi. E' poi da evitare, da parte di chi non è autorizzato, l'uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

La lista contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito che abbia avuto eletto un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo deve presentare:

- una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio -attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Il Programma amministrativo di ciascuna lista (in 2 copie) deve essere obbligatoriamente consegnato all'atto della presentazione delle candidature. Una copia di tale documento verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Nel silenzio della legge, la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o sottoscrittori della lista stessa o dai delegati di lista. La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 30° giorno e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 29° giorno antecedente la data della votazione. Il termine è perentorio. Il Segretario comunale, o chi legalmente lo sostituisce, rilascia **ricevuta dettagliata degli atti presentati**, indicando giorno ed ora di presentazione e li trasmette alla Commissione Elettorale Circondariale.

E' opportuno precisare che il Segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano stati presentati tardivamente, purché indichi, nella ricevuta da rilasciare ai presentatori e sia sugli atti stessi, l'ora della ricevuta.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

NOTE

Il presente vademecum vuole essere d'ausilio alla presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale previsto per il 05/06/2016. Le istruzioni sopra riportate, a cura dell'Ufficio Elettorale del Comune di Piazza al Serchio, sono state estratte dalla **pubblicazione ministeriale n. 5 del Ministero dell'Interno** emanata in occasione dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 2015 in attesa della pubblicazione ministeriale relativa all'anno 2016. Si precisa che l'utente rimane unico responsabile per eventuali errori di trascrizione, di digitazione o inesattezze o errate interpretazioni da cui possono derivare danni diretti o indiretti sia agli interessati sia a terzi. Pertanto gli interessati sono tenuti a controllare l'esattezza e la completezza dei contenuti.

